



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021.	Nr. Progr. <b>34</b>
	Data <b>30/06/2021</b>
	Seduta Nr. <b>6</b>

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
BARISON PIERPAOLO	S	
ALESSIO GINO	S	
PAPARELLA ILARIA	S	
AGGIO DAVIDE	S	
SOLDÀ RENZO	S	
ROSSO CHIARA	S	
PREVIATO ANDREA	S	
SCHIBUOLA LISA	S	
DALL'ARA MARZIA	S	
POZZATO LUCIA	S	
ZAMBELLO MIRELLA	N	X
RIZZATO ALESSANDRO	S	
TECCHIATI DANIELE	S	
<i>Totale Presenti: 12</i>	<i>Totale Assenti: 1</i>	

**Assessori Extraconsiliari**

\_\_\_\_\_ Presente

**Assenti Giustificati i signori:**

ZAMBELLO MIRELLA

**Assenti Non Giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il VICESEGREARIO COMUNALE del Comune, dott.ssa LUCIA SCARPIGNATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: PREVIATO ANDREA, DALL'ARA MARZIA, RIZZATO ALESSANDRO

In qualità di SINDACO, il Sig. PIERPAOLO BARISON assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

**Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo MTR cosicché l’approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell’ente territorialmente competente (ETC);

**CONSIDERATO** che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, non sono stati modificati, rimanendo pertanto invariati rispetto l’anno 2020;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 30/06/2021

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili”*;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, oggetto di presa d'atto nella precedente deliberazione;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 30/06/2021

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con votazione: favorevoli 12, astenuti 0, contrari 0

**DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021,
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione: favorevoli: 12, astenuti: 0, contrari: 0; espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Allegato:

- Tariffe Tari anno 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

**IL SINDACO**

*F.to PIERPAOLO BARISON*

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO*

**PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)**

N. 529 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 15/07/2021 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29/07/2021.

Villadose, 15/07/2021

**L'Incaricato della Pubblicazione**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villadose, 15/07/2021

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO*

**ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO**

*F.to DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SETTORE PROPONENTE 2 - SETTORE FINANZIARIO
---

SERVIZIO INTERESSATO
----------------------

Numero **44** Del **22/06/2021**

**OGGETTO**

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 24/06/2021 Il Responsabile del Settore CRISTINA DESTRO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 24/06/2021 Il Responsabile CRISTINA DESTRO 

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Deliberazione N. 34.....

COMUNE DI VILLADOSE	TARIFFE 2021		AUMENTO 6%
DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	
Componenti	0,6413	63,7723	
Componenti	0,7535	127,5445	
Componenti	0,8416	163,4164	
Componenti	0,9138	207,2598	
Componenti	0,9859	231,1745	
Componenti	1,0420	271,0321	
DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6558	0,8408	
Cinematografi e teatri	0,6066	0,7691	
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9837	1,2561	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,4427	1,8484	
Stabilimenti balneari	0,8361	1,0664	
Esposizioni, autosaloni	0,7050	0,9023	
Alberghi con ristorante	2,3280	2,9865	
Alberghi senza ristorante	1,6723	2,1329	
Case di cura e riposo	1,8526	2,3611	
Ospedali	1,9345	2,4815	
Uffici, agenzie	2,4920	3,1916	
Banche, istituti di credito e studi professionali	1,0001	1,2895	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,3117	2,9609	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,9510	3,7889	
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3608	1,7458	
Banchi di mercato beni durevoli	1,7870	2,2815	
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,4264	3,1070	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,6886	2,1739	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3117	2,9609	
Attività industriali con capannoni di produzione - attività di produzione beni specifici	1,5083	1,9303	
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,7870	2,2841	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,1318	11,7077	
Mense, birrerie, amburgherie	7,9514	13,1177	
Bar, caffè, pasticceria	6,4923	8,3161	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,5249	5,8115	
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4101	4,3580	
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,7549	15,0633	
Ipermercati di generi misti	3,5249	4,5221	
Banchi di mercato genere alimentari	5,7382	7,3574	
Discoteche, night club	2,4264	3,1070	

## **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.**

**Sindaco BARISON**

Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno. Sempre assessore Alessio.

**Assessore ALESSIO**

Ovviamente questa va ad effettuare la ripartizione di quella cifra totale che è derivante dal piano economico-finanziario per arrivare ad applicare le tariffe, che poi sono quelle che ci troviamo nelle bollette. Come vedete la quota fissa delle utenze domestiche è fissata come incidenza a metro quadro, mentre la quota variabile è collegata al numero di componenti che ci sono all'interno del nucleo familiare ivi residente.

Per quanto riguarda le attività i parametri di quota fissa e quota variabile sono comunque commisurati al metro quadro. Sostanzialmente non abbiamo modificato l'impianto che era preesistente alla ripartizione tariffaria, ma è stato spalmato il semplice incremento ovviamente derivante dall'approvazione del piano economico-finanziario di cui al punto precedente.

Quindi sostanzialmente non c'è nessuna modifica, se non una presa d'atto di quella che è la redistribuzione dell'aumento generato dal piano economico-finanziario del Consiglio di bacino.

**Sindaco BARISON**

Grazie, assessore. Consiglieri?

Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 7 dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole?

All'unanimità.

Chiedo anche l'immediata esecutività.

Chi è favorevole?

Unanimità.